

## **Unioni civili e riconoscimento del diritto all'assegno in caso di scioglimento**

di SIMONA GHIONZOLI

Con l'ordinanza del Tribunale di Pordenone del 13 marzo 2019, la l. 20 maggio 2016, n. 76 trova un'inedita e moderna applicazione.

Da un lato, infatti, si riconosce l'istituto del divorzio diretto, tradizionalmente estraneo al nostro ordinamento e rappresentato nella fattispecie in esame dallo scioglimento dell'unione civile, dall'altro, si assiste ad un'equiparazione integrale dell'istituto del matrimonio e delle unioni civili, anche laddove siano in discussione diritti afferenti allo scioglimento del rapporto.

Riconoscere il diritto all'assegno alla parte economicamente più debole a seguito dello scioglimento dell'unione civile e farlo partendo dalla ricostruzione dei patrimoni e dallo stato di convivenza di fatto, esistente prima della formalizzazione dell'unione e, quindi, delle scelte di vita assunte nel corso della relazione delle parti, per il giudice di merito, significa aderire e ribadire i principi espressi nella nota sentenza delle Sezioni Unite, 11 luglio 2018, n. 18287, che offre una nuova lettura dell'art. 5, l. div.

Diviene allora degno di nota un cenno sulla parabola della giurisprudenza formatasi sin dal 1990 in materia di diritto all'assegno divorzile.

Dalla funzione meramente assistenziale dell'assegno di divorzio negli anni Novanta, concezione rimasta pressoché inalterata per lungo tempo e anzi rafforzata negli anni dal concetto di mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, si arriva alla prorompente sentenza della Corte di Cassazione, 10 maggio 2017, n. 11504, che ravvisa il presupposto dell'assegno divorzile nella mancanza di indipendenza economica o autosufficienza economica, valorizzando con ciò il principio di libertà e autoresponsabilità ed escludendo il principio del tenore di vita e si approda, infine, alla decisione delle Sezioni Unite che valorizzano la funzione compensativa e perequativa dell'assegno, recuperandone la naturale funzione assistenziale.

In ciò le Sezioni Unite contribuiscono tra l'altro all'adeguamento della disciplina italiana al sistema europeo, con particolare riferimento al codice civile francese e spagnolo. Non si limitano, infatti, a riferirsi al tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, ma considerano i sacrifici fatti da un coniuge verso l'altro, o meglio viene riconosciuto il contributo dato dall'uno nei confronti dell'altro nella formazione del patrimonio, della persona e dei loro rapporti, conferendo pari dignità ai coniugi e con ciò applicando l'art. 29, comma 2, Cost., secondo cui «il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza

morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare». Aderendo alla tesi delle Sezioni Unite, il Tribunale di Pordenone ha aderito in pieno alla previsione di cui all'art. 1, comma 13, l. n. 76/2016, che equipara le parti dell'unione civile alle coppie sposate, tra le altre cose, anche quanto al regime patrimoniale.

Una certa rilevanza assume, a tal fine, la durata del rapporto e per questo motivo il giudice di prime cure ha preso in considerazione sia il periodo pregresso alla formalizzazione dell'unione sia quello successivo, nonché in tale ottica, i sacrifici fatti dall'uno verso l'altro per la maturazione e lo svilupparsi del rapporto personale e patrimoniale consistito – si legge – «nell'assunzione di decisioni da parte della beneficiaria dell'assegno in ordine al trasferimento della propria residenza ed alla attività lavorativa, per ragioni afferenti alla necessità di coltivare e sviluppare al meglio la relazione personale. Con ciò rinunciando ad una attività lavorativa meglio remunerata dell'attuale e con conseguente perdita di opportunità di maggiori guadagni».

La sentenza statuisce, altresì, che: «circa la quantificazione dell'assegno, non può ignorarsi che il rapporto tra le due partner sia durato un quinquennio e che allo stato non sembrano emergere convincenti elementi da giustificare una componente compensativa dell'assegno dovuto alla signora (omissis). Sussiste senz'altro un effetto perequativo per perdita di chance. Se a tale elemento si aggiungono anche gli effetti fiscali favorevoli per colei che sarà tenuta al versamento di un assegno e sfavorevoli per chi lo riceve».

Non sussistendo, tra l'altro, una fissità dei ruoli nei rapporti personali tra coniugi, al fine proprio di evitare il maturare di situazioni e rendite parassitarie o viceversa, principio questo condiviso nella sentenza della Cassazione e ripreso dal Tribunale di Pordenone, coerentemente, anche nella fattispecie in esame, viene pienamente applicato il disposto di cui all'art. 9, l. div., secondo cui l'assegno di separazione e divorzio risulta sempre modificabile in base a circostanze sopravvenute significative. Tale assunto viene ribadito con chiarezza nell'ordinanza in esame laddove si legge che «... il presente provvedimento provvisorio è adottato sul presupposto che la signora (omissis) occupi ancora l'abitazione condivisa all'epoca della relazione. Il rilascio di detta abitazione, con relativo arricchimento della signora (omissis) ed impoverimento della signora (omissis), che dovrà procurarsi ed allestire un immobile residenziale, verosimilmente in locazione, giustificherà l'immediata rimodulazione dell'assegno». Nel ribadire tale concetto, il giudice di merito sembrerebbe recuperare, tra l'altro, senza verbalizzarlo esplicitamente, anche il principio di autoresponsabilità di cui alla sentenza della Suprema Corte, 10 maggio 2017, n. 11504.

Tali concetti del resto vengono esplicitati nelle motivazioni dell'ordinanza in commento ove si afferma che «appare opportuno applicare, anche per ragioni di pari trattamento, costituzionalmente orientato, all'assegno a seguito dello scioglimento dell'unione civile le medesime argomentazioni interpretative espresse dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018 in tema di assegno divorzile».

Se così è, adeguata risulta anche la determinazione del *quantum* dell'assegno, che, coerentemente con il disposto di cui all'art. 5, l. div., prende in considerazione la durata del rapporto. L'art. 5, l. div., infatti, nell'indicare progressivamente i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, elenca alcune circostanze da tenere in considerazione, quali le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione che hanno portato allo scioglimento, fino appunto al contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, anche in rapporto alla durata del matrimonio.

Da tutto ciò, emerge con ogni evidenza, come nel nostro ordinamento con la l. n. 76/2016 prima e con la giurisprudenza adesso, vengono riconosciuti gli stessi diritti e gli stessi doveri dei coniugi agli uniti civilmente, restituendo cittadinanza, tra l'altro, nel nostro ordinamento, ad una pluralità di schemi familiari, che paradossalmente sembrerebbero andare a rafforzare il concetto di famiglia naturale fondata sul matrimonio di cui all'art. 29, comma 1°, Cost.

La stessa ordinanza del Tribunale di Pordenone tiene a sottolineare e ribadire, a ragione della propria decisione in materia di diritto all'assegno, la circostanza che la coppia solo con la promulgazione della Legge Cirinnà ha potuto legalizzare il proprio rapporto, non essendo possibile in epoca precedente contrarre tra loro in Italia una qualsiasi forma di «matrimonio». Il Tribunale evidenzia, dunque, un prima e un dopo, ma nel farlo opera una scelta lessicale tecnica precisa quando utilizza la parola «matrimonio».